1) **La domanda più ricorrente è: che cosa mi capita se la persona denunciata è assolta o se la denuncia viene archiviata?**

   R. – Non succede nulla o, se una contro-denuncia viene presentata, è destinata ad immediata archiviazione.

   Infatti l'unica ipotesi astrattamente ipotizzabile a carico dell'insegnante che denuncia è quella di calunnia (art. 368 c.p..) reato molto grave a carico di **"chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno sapendolo innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato…"**

2) **Come si devono regolare gli insegnanti in tal caso?**

   R. - Gli insegnanti si devono limitare a riferire ciò che hanno appreso o, più raramente ciò che hanno visto, senza entrare nel merito di valutazione sulla veridicità dei fatti, essi sono totalmente al riparo da ogni accusa di calunnia tanto più che è onere dell'accusa dimostrare che l'insegnante era a conoscenza dell'innocenza dell'accusato.

3) **Non c'è il pericolo di commettere, in casi del genere, una diffamazione?**

   R. – No, perché la diffamazione viene commessa da chi "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Oltre alla mancanza della pluralità di interlocutori, manca nel denunciante il dolo tipico del delitto di diffamazione. E' comunque necessario che i fatti restino riservati e che venga evitato ogni genere di chiacchericcio su fatti così delicati.

4) **Nell'ipotesi che la denuncia venga archiviata è lecito informarne la famiglia o più in generale di parlarne a scuola?**

5) **R. – No.** Infatti l'archiviazione nella maggioranza dei casi non significa innocenza dell'indagato ma semplicemente "non sostenibilità dell'accusa in giudizio". Il caso tipico si verifica quando il minore sentito dalla polizia fa scena muta. In casi del genere è preferibile un'onorevole archiviazione piuttosto che mandare allo sbaraglio il minore in un giudizio dall'esito incerto. Può tuttavia accadere che il quadro cambi e che il minore faccia nuove rivelazioni che consentano la "riapertura delle indagini". In casi del genere è opportuno e necessario che l'indagato non sia a conoscenza né dell'avvenuta archiviazione (di cui non necessariamente viene a conoscenza se non vengono effettuati atti in cui è richiesta la sua presenza) né tanto meno della riapertura delle indagini.

6) **Se uno studente afferma “mio padre spaccia” come ci si deve comportare?**

R. – Un’affermazione del genere, se priva di alcuna contestualizzazione, non consente di formulare alcuna accusa e, di conseguenza, di aprire un procedimento penale a carico di chicchessia.

Diverso sarebbe se il minore riferisse che in una certa precisa occasione, connotata da coordinate spazio temporali, ha assistito personalmente alla consegna di una sostanza che sapeva essere stupefacente.

7) **Se uno studente afferma “mio padre picchia abitualmente la mamma” come ci si deve regolare?**

R. In questo caso, a differenza del precedente, si deve presentare denuncia essendo il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) un reato procedibile d’ufficio ed abituale e, in quanto tale, connotato da una pluralità di condotte illecite.

8) **E possibile fare una denuncia anonima?**

R. – No, la legge stabilisce (art. 333 c.p.p.) che non se ne può fare alcun uso. Esse vanno iscritte a mod. 46 e sono immediatamente archiviate. Lo stesso vale per tutti gli scritti anonimi e ciò vale anche in sede civile e minorile.

Va peraltro segnalato che la Polizia di Stato ha introdotto una app denominata YOU POL che consente di effettuare segnalazioni anche anonime per fatti di nullismo e droga. Anche se non viene spiegato quale uso possa esser fatto della segnalazione ritengo che possa ricorrere la figura dell’informatore della polizia (art. 203 c.p.p.).

9) **Il personale scolastico può diventare “confidente” della polizia?**

R. Si, nel caso in cui la prova del reato può essere acquisita direttamente dalla polizia giudiziaria il privato, chiunque esso sia, può svolgere il ruolo di informatore della polizia (art. 203 c.p.p.) connotato dai requisiti della **segretezza** e del **rapporto di fiducia** intercorrente tra l’organo di polizia e il confidente. Un caso tipico potrebbe essere quello in cui personale scolastico notando il comportamento ambiguo di un soggetto che stazione davanti alla scuola avverte la polizia giudiziaria che, a sua volta, potrà effettuare un appostamento per cogliere il soggetto in flagranza di reato.

10) **Che valore hanno gli scritti anonimi?**

R. – Nessuno. La legge prevede la loro distruzione, “salvo che costituiscano corpo del reato (ad esempio una calunnia) o provengano comunque dall’imputato” (art. 240 comma 1 c.p.p.)

11) **La trascuratezza nei confronti i un minore può avere rilevanza penale?**

R.- Si, la trascuratezza (cd. *neglect* della dottrina anglosassone) quando è

connotata da dolo può avere rilevanza penale. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il delitto di maltrattamento può essere commesso anche con condotte omissive; secondo un'importante sentenza della Corte di Cassazione da un lato ogni genitore da un lato deve rispettare l'art. 147 cod. civile che impone ***"l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"*** e dall'altro ***"maltrattare vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo"*** (Cass. pen. Sez. VI 16.5.1996 n. 4904).

Va altresì ricordato che gli stessi concetti sono ribaditi da una pronuncia più recente della Corte di Cassazione che, affrontando il caso di una badante di una persona affetta da una sindrome Down ed affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura, ha stabilito che **integrano il delitto di maltrattamento *"quei fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile*"**. (Cass. Pen. Sez. III 28.2.2013 n. 9724).

Fra i fatti che erano presi in considerazione da quella sentenza che, si sottolinea, non riguardava un minore, risultavano:

- ***" Atteggiamento rude ed imperioso (…);***
- ***" Cattiva cura della pulizia e dell'igiene dell'appartamento (…);***
- ***"Trascuratezza nell'alimentazione" (…);***
- ***" Abbandono della persona affidata che veniva lasciata sola per intere ore";***
- ***" Conseguenze destabilizzanti di tali condotte sulla persona offesa che mostrava un contegno mortificato ed abulico."***

In ogni caso comunque, quando il fatto riguarda un minore, va effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori affinchè instauri un procedimento civile per la sospensione o decadenza dalla responsabilità parentale (art. 330 e segg. Cod. civile).

Più in generale tutte le situazioni che vivono i minori all'interno di famiglie multiproblematiche vanno sottoposte alla valutazione della Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni.

12) Come ci si deve comportare di fronte a fatti di iperaccudimento?

R.- Poiché il maltrattamento è un reato a condotta libera, anche l'iperaccudimento può essere una forma di maltrattamento purchè sia consapevole e cagioni nella

vittima penose condizioni di vita. Un caso tipico è il cd. *medical shopping* e cioè la somministrazione compulsiva di farmaci al figlio, mettendo in tal modo a repentaglio la sua incolumità fisio-psichica.

13) Come ci si deve comportare nel caso che determinati fatti siano considerati normali secondo la cultura del paese di provenienza?

R. – Se il fatto, secondo la legge italiana, è reato, va denunciato.

In Italia non esiste la cd. "scriminante culturale", il che comporterebbe una legge diversa per persone che vivono nello stesso territorio. Storicamente questo è avvenuto all'epoca dei regni barbarici (*lex romana visigothorum, lex romana burgundiorum etc.*); oggi non risultano sperimentazioni in tal senso anche se, soprattutto nel mondo anglosassone, è aperto il dibattito sui cd. *sharia councils* organi semi-giuridici che dovrebbero operare, in ambito esclusivamente di diritto civile, a fianco del sistema giudiziario britannico, ai quali i musulmani si potrebbero rivolgere per le questioni familiari.

Ciò che è importante è capire il significato di determinati gesti (ad esempio il bacio sulle labbra per i russi ed anche per i mafiosi non ha un significato necessariamente sessuale) e di determinate espressioni linguistiche che possono avere un significato oltraggioso e/o minatorio per una determinata cultura (esempio: il caso di un mafioso che chiede al proprio interlocutore se goda di buona salute) e non per un altro.

14) Un insegnante che denuncia come può cautelarsi da eventuali ritorsioni da parte della persona denunciata?

R.- La prima fondamentale cautela da adottare è quella di non lasciare il proprio indirizzo. Ad esempio chi scrive una denuncia o rende dichiarazioni deve avere l'accortezza di indicare sempre come proprio domicilio il luogo di lavoro e non la propria abitazione. Su questo punto ho sempre insistito con Polizia e Carabinieri e mi auguro che criteri di buon senso possano indurre i verbalizzanti a non insistere per conoscere l'indirizzo di casa che, al massimo potrà essere lasciato informalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

15)…e se le minacce arrivano lo stesso?

R. In tal caso va fatta immediata denuncia in quanto essa è obbligatoria. Preme ricordare che una aggressione fisica o una minaccia ad un pubblico ufficiale costituisce il **reato, perseguibile d'ufficio, di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) per il quale è consentito l'arresto in flagranza** ed è prevista una pena fino a cinque anni di reclusione quando il fatto è finalizzato a costringere la parte lesa (che può essere anche un incaricato di pubblico servizio) a commettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o ad omettere un atto del

proprio ufficio o servizio.

16) L'autore delle minacce può essere arrestato?

R. – Si. Va ricordato infine che chi minaccia un teste oltre a commettere un reato dimostra di essere persona socialmente pericolosa; ne consegue che, nell'ambito del procedimento principale (quello scaturito dalla prima denuncia) il Pubblico Ministero può chiedere nei confronti dell'autore dei fatti l'emissione di una misura cautelare (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento, divieto di dimora, obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere) motivata non solo dal pericolo di reiterazione di fatti criminosi ma anche dal pericolo di inquinamento probatorio e finalizzata quindi a neutralizzarne la pericolosità.

17) E' possibile avere una protezione da parte della Polizia?

R.- La protezione di persone particolarmente esposte viene decisa da un comitato che si riunisce periodicamente in Prefettura attraverso "riunioni tecniche di coordinamento". Le persone che vengono protette o con una scorta o con la cd. "vigilanza mobile" non sono necessariamente esponenti delle istituzioni (politici, magistrati etc.) ma possono essere anche privati cittadini come accade ad esempio per alcuni giornalisti.

18) Il bullismo ed il cyberbullismo sono ipotesi di reato?

R.- No, di per sé stessi essi non costituiscono nuove fattispecie di reato ed in particolare il cyberbullismo è trattato dalla legge 29/5/2017 n. 71 come presupposto per una procedura di tipo preventivo-amministrativo che, nei casi più gravi, può dar luogo all**'ammonimento del Questore**, provvedimento introdotto nel 2009 per lo *stalking* ed esteso successivamente dalla legge 119 del 15/10/2013 (misure contro la violenze di genere) ai casi di percosse e lesioni procedibili a querela e ritenuti giustamente "reati sentinella" della violenza domestica.

Va tuttavia ricordato che la citata L. 71/2017 dopo aver dato una definizione di "cyberbullismo" contiene, all'art. 5 l'importante inciso ***"salvo che il fatto costituisca reato"*** che, in particolare lascia aperte le ipotesi di reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e di stalking (art. 612 bis c.p.) di pedopornografia (artt. 600 ter e quater c.p.) e di revenge porn (art. 612 ter c.p.).

19) Può esemplificare alcuni casi in cui il cyberbullismo è reato?

R.- Ricorre la **diffamazione**, per di più aggravata in quanto commessa con il mezzo della stampa o **con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**" (art. 595 comma 3 c.p.) quando la persona comunicando con altre persone attraverso internet "offende l'altrui reputazione" quindi quando attribuisce falsamente a qualcuno non solo fatti illeciti ma anche "comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla

generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della *communis opinio"* (Cass. Pen. sez. V sent. 29.10.2008 n. 40359 concernente la falsa attribuzione ad una donna di una relazione sentimentale in costanza di fidanzamento).

Ricorre il **delitto di *stalking*** (nell'ipotesi doppiamente aggravata di cui all'art. 612 bis commi 2 e 3 c.p. in quanto "commesso con strumenti informatici o telematici" e in danno di un minore) da parte di chi " con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Con riferimento in particolare all'uso di Internet la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato nel caso in cui gli atti ritenuti persecutori "abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima" (Cass. Pen. sez. V sent. 2.5.2011 n. 16864) ovvero nel caso di "reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi postati sui cd. *social network* (ad esempio *facebook*) nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima" (Cass. Pen. sez. VI sent. 30.8.2010 n. 32404).

Va ancora ricordato che lo *stalking* in danno di un minore è procedibile d'ufficio.

Ricorre il reato di cui all'art. 600 ter c.p. **pedopornografia** nel caso in cui l'autore, dopo aver indotto la vittima minorenne a fotografarsi in pose sessualmente esplicite o ad effettuare una "qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni 18 per scopi sessuali" le divulga, essendo ovvio che ciò può avvenire anche avvalendosi della rete Internet. In casi del genere la denuncia è particolarmente urgente (e va fatta preferibilmente alla Polizia Postale) sia per avviare immediatamente indagini finalizzati a verificare i fatti ed identificarne gli autori, sia per attenuarne le conseguenze dannose attraverso l'oscuramento del sito.

Ricorre l'ipotesi di **istigazione o aiuto al suicidio** (art. 580 c.p.) nei casi purtroppo assurti alle cronache nazionali in cui i minori vengono coinvolti in cd. giochi di ruolo del tipo *blue whale* in cui il giocatore pone in essere atti autolesionisti anche estremi. Anche in questo caso l'immediatezza della denuncia è essenziale per evitare conseguenze letali.

Ricorre l'ipotesi di **Revenge porn** (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti come previsto dall'art. 613 ter c.p.) che peraltro è procedibile d'ufficio soltanto nei seguenti casi:

- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica; ritengo a tal proposito che molti casi in danno di minori o di persone

con problematiche psichiatriche possano rientrare in tale ipotesi;

- in danno di una donna in stato di gravidanza;
- se il fatto è connesso con un reato procedibile d'ufficio (ad esempio una violenza sessuale in danno di minore o un'estorsione).

20) Gli insegnanti devono anche denunciare i casi di conflittualità domestica?

R.- Premesso che la differenza fondamentale fra violenza e conflittualità domestica è data dal fatto che nella prima esiste, di fatto, un **abuso di posizione dominante** che può dar luogo a varie ipotesi di reato quali la violenza sessuale, il maltrattamento e lo stalking, mentre nella seconda sussiste un **piano di sostanziale parità delle parti in causa** come è dato constatare nella casistica dei reati di cui agli artt. 388 cpv. c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) e 573 c.p. (Sottrazione consensuale di minorenni) e 574 bis c.p. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) e art. 167 Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 (Violazione della privacy) gli unici casi di reati procedibili d'ufficio (e per i quali di conseguenza si impone per gli insegnanti l'obbligo di denuncia) sono:

1) l'ipotesi di cui all'art. 570 comma 2 c.p. allorchè l'indagato *"malversa o dilapida i* ***beni del figlio minore o del coniuge"*** **ovvero** ***"fa mancare i mezzi di sussistenza ai*** *discendenti di età minore"*.

2) l'ipotesi di cui all'art. 574 bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

3) l'ipotesi di cui all'art. 167 D. l.vo 30.6.2003 n. 196 (legge sulla privacy).

Di fatto accade con una certa frequenza che uno dei genitori separati o divorziati, di solito la madre, lamenti all'insegnante che il marito non provvede a versare gli alimenti per la prole. Orbene in casi del genere è opportuno che l'insegnante ricordi alla donna:

- che si tratta di un reato procedibile d'ufficio;
- che in assenza di una denuncia da parte della diretta interessata la scuola ha un obbligo di legge. Ovviamente per poter effettuare una denuncia in sede penale occorre che la scuola sia a conoscenza degli elementi essenziali del reato e cioè dell'entità della somma da versare e delle scadenze violate.

Tutti gli altri casi sono procedibili a querela di parte.

21) Come ci si deve comportare se si osserva o si viene a sapere che qualcuno fotografa o video-riprende dei minori?

R.- Occorre distinguere. Fotografare taluno in luogo pubblico o aperto al pubblico

non è reato mentre può costituire violazione di domicilio (art. 614 c.p.) se il fatto è commesso all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze; a ciò si aggiunge il delitto di cui all'art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata a carico di chi " mediante l'uso di strumenti visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicarti nell'art. 614 c.p."(abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi). Entrambi i reati sono puniti, salvo alcuni casi eccezionali, a querela di parte. Se i fatti avvengono a scuola o nel perimetro scolastico tale diritto spetta, oltre che ai genitori del minore ripreso anche al dirigente scolastico.

22)…e se le foto fatte ad un minore per strada sono pubblicate sui "social" all'insaputa del minore e della sua famiglia?

R.- Il fatto potrebbe integrare un'ipotesi penale di violazione della legge sulla privacy ; infatti l'art. 167 Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 recita testualmente: ""*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.*

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2 quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del

Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena è diminuita.""

Non è difficile osservare che le varie ipotesi di reato **sono accomunate dal "fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato"** circostanze non sempre presenti nei casi in cui un'immagine, soprattutto se innocente, viene messa in rete. Non è un caso che molte denunce ai sensi della legge sulla privacy vengano presentate da coniugi separati o ex conviventi contro l'ex partner nell'ambito di un'accesa conflittualità di cui si è parlato al punto 17).

23) Le videocamere nelle scuole finalizzate ad evitare maltrattamenti sugli alunni sono utili?

R.- No, nel modo più assoluto. Premesso che i maltrattamenti di minori in ambito scolastico sono statisticamente una minoranza infima rispetto ai casi in cui gli insegnanti adempiono con passione al loro dovere, le videocamere rappresentano una misura, oltre che offensiva, inutile e dannosa.

Inutile perché chi vuole maltrattare o abusare di un minore non ha difficoltà di individuare i luoghi in cui non essere visto.

Dannosa perché intralcia le attività di indagine dell'autorità giudiziaria negli unici casi in cui ricorso alle videocamere si giustifica e cioè in quelli in cui la Procura della Repubblica dispone delle intercettazioni ambientali per acquisire le prove di un reato.

24) Ci sono altri casi in cui le intercettazioni ambientali sono utili?

R.- Si. Non solo quando le vittime sono così piccole (ovvero affette da grave ritardo psichico) che non sono in grado di testimoniare, come accade nei casi di maltrattamenti e di abusi sessuali su bambini molto piccoli (ovvero ritardati), sia ciò avvenga in famiglia che a scuola.

Ci sono dei casi specialmente nel campo di maltrattamento su donne in cui la vittima è ad elevato rischio di ritrattazione. In casi del genere l'intercettazione ambientale (ma talora anche quella telefonica, quando la vittima parla dei fatti con terze persone) fornirebbe una prova granitica rispetto alla quale la vittima non sarebbe più in grado di ritrattare in quanto smentita dalle immagini e dalle conversazioni. Non va dimenticato che alcuni di questi casi, i più gravi, sono anche a rischio di femminicidio.

25) Come avviene la messa in sicurezza della parte lesa?

R.- Va premesso che la messa in sicurezza della vittima è un'esigenza primaria che deve precedere addirittura l'acquisizione delle prove. Infatti, anche a voler prescindere da considerazioni umanitarie, la protezione della vittima rientra sicuramente fra i compiti del giudice penale e, segnatamente, del pubblico

ministero.

Occorre tuttavia distinguere fra vittime minorenni e maggiorenni.

Per quelle minorenni sia il pubblico ministero che la polizia giudiziaria dispongono del prezioso strumento dell'**allontanamento d'urgenza del minore** (art. 403 cod. civ.), quando questi versi in condizioni di immediato pericolo, allontanamento che consente di collocarlo "in luogo sicuro", cioè in ambiente diverso da quello della famiglia d'origine specie quando al suo interno si verificano i fatti per i quali è processo.

Per i soggetti maggiorenni il loro allontanamento può essere solo suggerito e facilitato attraverso il ricorso alle associazioni di volontariato che gestiscono i centri antiviolenza e le case-rifugio. Non è un caso che il decreto legislativo 15.12.2015 n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) abbia introdotto l'art. 90 bis cod. proc. pen. che si intitola "Informazioni alla persona offesa" fra le quali, al punto p) è prevista **un'informazione in merito "alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio".**

26) La scuola può effettuare un allontanamento di un minore ai sensi dell'art. 403 cod. civ.?

R.- In teoria si, visto che la norma citata stabilisce che in caso di situazione di pericolo " **la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro …"**. Di fatto nella casistica a me nota gli allontanamenti sono effettuati o dai servizi sociali ovvero dalle forze dell'ordine che, a differenza della scuola, dispongono dei mezzi per effettuare materialmente l'allontanamento, atto non privo di rischi per le possibile reazioni dei famigliari del minori. Appare opportuno che nei casi in cui la scuola scopra situazioni in cui l'allontanamento è indifferibile, a seconda dei casi, attraverso una denuncia (quando si tratta di reati) o una segnalazione (quando si tratta di problematiche esclusivamente minorili) immediata, attivi, a seconda dei casi, servizi sociali e forze dell'ordine che potranno provvedervi.

27) La denuncia penale va fatta prima all'Assistente Sociale?

R. No. Anche se non è vietato confrontarsi con tale figura professionale (e lo stesso discorso vale per lo psicologo interno all'istituto scolastico) essa non solo non ha titolo per ricevere una comunicazione di una notizia di reato ma può essere inopportuno che si attivi prima dell'autorità giudiziaria penale.

Infatti l'assistente sociale può solo effettuare un'indagine sociale che avrebbe come risultato immancabile quello di "muovere le acque" in un momento in cui la Procura ordinaria e la Polizia Giudiziaria si accingono a fare accertamenti (ad esempio intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni etc.) coperti dal

segreto di indagine.

28) Quando emerge un abuso su minore da parte di un famigliare o di persona della cerchia famigliare va informata la famiglia ?

R.- No. E' altamente inopportuno. Di solito la scuola non è in grado di conoscere il grado di confidenza che intercorre fra i vari componenti della famiglia allargata e quindi di prevedere se i genitori del minore prenderanno le sue difese ovvero quelle del presunto abusante a difesa del buon nome della famiglie.

29) Quando è possibile informare la famiglia del minore dell'avvenuta denuncia?

R.- Quando l'autore del fatto è totalmente estraneo alla famiglia e non legato ad essa da vincoli di amicizia come nel caso di un allenatore di calcio, istruttore di nuoto, insegnante di pianoforte, insegnante che dà ripetizioni, capo scout, educatore parrocchiale etc.. In tali casi può essere utile non rompere l'alleanza che tradizionalmente esiste fra scuola e famiglia, **a condizione che la famiglia venga invitata a mantenere un rigoroso riserbo sul contenuto della comunicazione.**

30) …e quando il presunto autore dei fatti appartiene al mondo della scuola?

R.- In tal caso il pericolo che la notizia della denuncia si diffonda a macchia d'olio rasenta la certezza, come dimostra il famoso caso di Rignano Sabina conclusosi con l'assoluzione degli imputati proprio a causa dell'inquinamento probatorio avvenuto nelle prime fasi delle indagini. E' pertanto opportuno che quando il denunciato opera nella scuola (insegnante, personale ausiliario, persona che pur non appartenendo all'istituzione scolastica vi ha operato occasionalmente) **la denuncia avvenga nella più assoluta riservatezza.**

31) La denuncia è obbligatoria anche quando i fatti sono vecchi?

R.- Si. Nessuno al di fuori dell'Autorità giudiziaria è in grado di valutare se il reato sia prescritto (e lo stesso dicasi per i reati coperti da amnistia).

Va comunque ricordato che a partire dalle legge attuativa della Convenzione di Lanzarote (legge 1.10.2012 n. 172 art. 4) i termini di prescrizione di una serie di reati fra i quali i maltrattamenti, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pedopornografia, il turismo sessuale, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo e l'adescamento di minorenni, sono raddoppiati e quindi sono molto lunghi. Inoltre a partire dall'entrata in vigore della L. 23.6.2017 n. 103 **per gli stessi reati, a cui si aggiunge lo stalking (art. 612 bis cod. pen.), "se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa…"** (art. 158 cod. proc. pen.)

32) …e quando mancano testimoni o altri riscontri oggettivi?

R.- Anche in questo caso la denuncia va presentata lo stesso. E' compito

dell'autorità giudiziaria accertare se sussistono riscontri oggettivi alle parole del denunciante, provvedendo ad acquisirli.

33) Se un minore riferisce un fatto di reato (ad esempio un abuso sessuale o un maltrattamento) e poi afferma che non è vero come ci si deve comportare?

R.- E' molto difficile per un insegnante, privo com'è di strumenti investigativi, accertare la fondatezza di una ritrattazione. Di conseguenza la denuncia va presentata ugualmente segnalando, ovviamente, all'autorità giudiziaria che in seguito vi è stata ritrattazione.

34) Come ci comporta di fronte al fenomeno dell'abbandono scolastico?

R. L'abbandono scolastico è reato contravvenzionale previsto dall'art. 731 cod. pen. a carico di "chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione elementare" ; trattandosi di reato procedibile d'ufficio esso va obbligatoriamente denunciato.

Non è invece reato l'abbandono scolastico successivo alla scuola elementare. Tuttavia le condotte di trascuratezza nei confronti dei minori, a prescindere dalla sussistenza della contravvenzione dell'art. 731 c.p., possono, come si è visto rientrare nel reato di maltrattamento se da esse derivano "penose condizioni di vita" del minore e quindi devono, anche in questo caso, essere denunciate.

35) Come ci si deve comportare nel caso di un minore che dopo aver lamentato situazioni di disagio in famiglia viene trasferito in altra scuola.

R:- Il trasferimento del minore ad altra scuola dopo che questi ha fatto delle rivelazioni ai propri insegnanti è una realtà tristemente conosciuta. Ciò deriva, nella maggior parte dei casi, da comunicazioni fatte dalla stessa scuola alla famiglia per informarla, in un malinteso spirito di collaborazione, di quanto emerso. Specialmente nel caso che le rivelazioni del minore riguardino fatti di rilevanza penale (maltrattamenti in danno del minore o di altri membri della famiglia, abusi sessuali etc.) tale collaborazione non ha motivo di esistere perché prevale l'obbligo della denuncia che, per sua natura, deve essere connotata da segretezza.

Il trasferimento del minore ad altro istituto è la naturale conseguenza di questo errore di prospettiva; infatti la famiglia crede di "punire" la scuola, spostando il minore ad altro istituto, e soprattutto di evitare conseguenze per l'eventuale autore di reato.

E' evidente che se la scuola non ha ancora presentata denuncia penale è opportuno che ciò avvenga con la massima sollecitudine segnalando anche il fatto del trasferimento del minore come possibile conseguenza della sua rivelazione.

Anche nel caso che la rivelazione del minore presenti rilevanza esclusivamente minorile (ad esempio: condizioni di disagio dovute a problemi economici o

psichiatrici) è opportuno (anche se, a differenza della denuncia penale non obbligatorio) che venga trasmessa quanto prima alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una segnalazione che possa consentire un'indagine sociale e l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela del minore ai sensi degli artt. 330 e segg. cod. civ..

36) Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno chiede che non gli venga data una nota o un brutto voto perché poi a casa lo picchiano ma non ci sono segni evidenti di lesioni né di malessere.

R.- Si tratta di una di quelle tipiche zone grigie in cui occorre particolare discernimento. **In sé la paura di essere picchiati non costituisce "notizia di reato"**; in caso contrario dovremmo occuparci penalmente di ogni genere di paure e fobie. Sarebbe utile in un caso del genere cercare di capire dall'alunno ser ciò è effettivamente successo cercando di contestualizzare il fatto (ad es. "sono stato picchiato da mi padre in occasione del 4 di italiano della scorsa settimana") le persone che vi hanno assistito ovvero che ne sono state informate, gli eventuali segni fisici riportati, le conseguenze psicologiche etc..

E' bene ricordare che un singolo fatto di lesioni (quando ne deriva uno stato di malattia quale un ematoma) o di percosse è in genere procedibile a querela di parte, a meno che la durata della malattia sia superiore ai gg. 20 di prognosi, come accade in caso di fratture, perdita di denti etc.. Quando i fatti di percosse, lesioni eventualmente accompagnate da violenze verbali e psicologiche, sono reiterate e determinano nella vittima "penose condizioni di vita" ci si trova di fronte ad ipotesi di maltrattamento (art. 572 c.p.) che occorre denunciare immediatamente senza informare la famiglia, anche per evitare reazioni meglio descritte al punto precedente.

37) Cosa fare se i segni evidenti sono di autolesionismo e la violenza è solo "citata" dall'alunno?

R.- Si tratta di situazioni radicalmente diverse; nel primo caso i segni di autolesionismo (se è certo che sono auto-inferti) evidenziano non una problematica penale, a meno che il minore non attribuisce il gesto alle conseguenze di fatti subiti come talora accade nelle ipotesi di abusi sessuali che ovviamente impongono la denuncia.

Residua il caso in cui risulti che gli atti di autolesionismo sono la conseguenza di induzione da parte di terzo che dovrà pertanto rispondere di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.) reato che sussiste indipendentemente dal fatto che il suicidio avvenga.

Quanto alla violenza riferita se essa presenta le caratteristiche del maltrattamento o di lesioni superiori ai 20 gg. di prognosi nonché quelle che comportano la perdita o l'indebolimento di un senso o organo o un pericolo di vita (ad esempio frattura

del setto nasale o di un dente) va denunciata indipendentemente dalla presenza di riscontri esterni.

Analoghe considerazioni valgono per le pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.) e per lo sfregio (art. 583 quinquies cod. pen. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

38) Se un minore racconta a scuola che egli va a sparare ai piccioni con il padre che possiede una pistola, il fatto va denunciato?

R.- Occorre distinguere. Se risulta che il padre non possiede porto d'armi il fatto l'art. 697 c.p. rubricato per l'appunto "*Detenzione abusiva di armi*", punisce con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino ad €.371 la condotta di chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta. Il comma 2 prevede che: "*Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad €. 258*." L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 697 co.1 c.p. consiste nella detenzione di un arma non immediatamente denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza, laddove per detenzione si intende l'esercizio, in maniera mediata o immediata, di un potere di fatto sull'arma medesima, con la consapevolezza di possederla *contra legem*.
Quanto al porto abusivo di armi esso è disciplinato dall'art. 699 cod. pen. secondo cui "chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se l'arma viene usata "in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa" ricorre il reato di cui il reato di cui all'art. 703 cod. pen. (Accensioni ed esplosioni pericolose).
Tutti i reati sopra descritti sono procedibili d'ufficio e vanno pertanto denunciati ex art. 331 c.p.p.

39) I temi ed i disegni possono costituire notizia di reato?

R.- Certamente, se il loro contenuto evidenzia fatti di reato. E' noto che nel campo dell'abuso e del maltrattamento per i minori è più facile scrivere che non raccontare ad un interlocutore.

Naturalmente occorre che il contenuto del tema o del disegno sia sufficientemente chiaro il che va valutato caso per caso.

40) L'insegnante o il dirigente scolastico che non denuncia di quale reato risponde?

R.- Ordinariamente risponde del reato di cui all'art. 361 cod. pen. (omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale) ovvero di quello previsto dall'art. 362 cod. pen. (omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio).

Non va peraltro trascurato il fatto che se l'insegnante (e ciò vale per qualunque persona che si trova in una "posizione di garanzia") omette di denunciare ed i fatti continuano a verificarsi, concorre nel reato principale (ad esempio maltrattamento o violenza sessuale) a titolo di **concorso omissivo** perché "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (art. 40 comma 2 cod. pen.)

41) Se esiste uno specialista che segue l'alunno/a ci confrontiamo con lui o ne parliamo solo con le forze dell'ordine?

R.- Non è vietato consultarsi con uno specialista (ad esempio lo psicologo della scuola o l'assistente sociale di riferimento) purchè questo avvenga con la doverosa riservatezza (indispensabile alle indagini) e non si verifichi una sorta di "scaricabarile" in cui ciascuno degli attori pensa che siano gli altri a dover provvedere alla denuncia.

42) Quali doveri ha lo psicologo della scuola?

R.- In via generale lo psicologo, in qualità di esercente una professione sanitaria, è tenuto alla presentazione del referto, che ha lo stesso contenuto della denuncia con la sola differenza che non sussiste il reato di omissione di referto "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" (art. 365 cod. pen.).

Inoltre l'art. 120 della L. 309/90 stabilisce che "*gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate (…) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione"*

43) Quali doveri hanno gli educatori delle comunità?

R.- Dal momento che le comunità o fanno parte di enti pubblici o comunque dipendono da essi in quanto svolgono una funzione pubblica essi sono quanto meno incaricati di pubblico servizio ed hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti.

44) Quali sono i loro diritti?

R.- La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha una serie di ricadute. Ad esempio i reati commessi nei loro confronti risultano aggravati (art. 61 n. 10 cod. pen.) ovvero sono ipotesi autonome più gravi, come nel caso della violenza o minaccia a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio (336 cod. pen.) reato che è perseguibile d'ufficio e che pertanto va, in ogni caso, denunciato.

45) Il fatto che un minore passi molto tempo da solo in casa è reato e va denunciato?

R.- Occorre distinguere. L'abbandono di minore (art. 591 cod. pen.) sussiste solo nei confronti di minori degli anni 14; inoltre occorre che dallo stato di abbandono **"derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona**" (Cass. Pen. sez. V sent. 22.4.2005 n. 15245); ad esempio è stato ritenuto l'abbandono di incapace nel caso del conducente di uno scuolabus che ha abbandonato a terra un piccolo alunno sotto pioggia battente e su una strada a scorrimento veloce (Cass. Pen. sez. V sent. 27.2.2004 n. 8833).

46) L'insegnante che viene a conoscenza da un allievo di un fatto di reato da questi subito è vincolato al segreto?

R.- No, non esiste in casi del genere un segreto di ufficio la cui violazione integri il reato di cui all'art. 326 cod. pen.. In ogni caso è opportuno che le notizie di reato restino riservate al fine di evitare inquinamento probatorio. Inoltre una loro divulgazione potrebbe integrare gli estremi del **favoreggiamento personale** (art. 378 cod. pen.) a carico di *"chiunque…aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità.."* come nel caso in cui si riveli alla persona denunciata o denuncianda che vi è un'accusa a sua carico.

47) E' previsto che gli insegnanti o il dirigente scolastico che denunciano siano informati dell'esito della denuncia?

R.- Purtroppo attualmente non esiste alcuna norma che, analogamente a quanto avviene in una terapia psicologica, preveda una sorta di "restituzione". La normativa più recente prevede peraltro che la parte lesa ovvero il suo difensore riceva una serie di informazioni concernenti il procedimento (ad esempio l'emissione o la revoca o la modifica di misure cautelari); in tal caso le informazioni possono essere chieste direttamente al minore ovvero al suo difensore.

48) In quali situazioni è obbligatorio effettuare una segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile?

R.- A differenza dell'obbligo di denuncia non esiste un'unica norma che regolamenta la segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni. I casi di segnalazione obbligatoria in sede minorile sono i seguenti:

- quando un minorenne si trova in **situazione di abbandono** ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83); sul punto la Cassazione stabilisce che *"lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l'individuazione, all'esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella*

famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori".

- quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione **allontanato** e collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;

- quando vi sono **minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione** (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);

- quando vi sono **minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio** (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);

- quando occorre **prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione** (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

49) In quali situazioni la segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile è facoltativa?

R. - In tutti i casi diversi da quelli del punto precedente, la segnalazione è facoltativa e comunque opportuna; vi rientrano **tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale**, **a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale**, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio).In tali casi la scuola (oltre che i servizi sociali o sanitari) procederà ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che potrà disporre:

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;

- la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;

- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;

- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;

- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio

collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.

50) Quando è sufficiente la segnalazione ai servizi sociali?

R. - Negli altri casi, quelli cioè in cui non è necessario incidere sulla potestà dei genitori.

51) Che differenza c'è fra segnalazione e denuncia? Dipende dalla gravità?

R.- No. Segnalazione e denuncia non sono in rapporto di maggiore o minore gravità; semplicemente la denuncia si inserisce nel contesto di un procedimento penale, mentre la segnalazione nel contesto di un procedimento diverso, di competenza del Tribunale dei minori.

52) Come ci si pone di fronte a manifestazioni psicofisiche anomale?

R.- forse non c'è una risposta netta; occorre cercare di porsi come confidente rispetto al bambino per farlo aprire. Se subentra un racconto, anche parziale, di maltrattamento o abuso ci sta una denuncia alla Procura altrimenti può esserci materia per una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

53) I pedofili che operano all'interno della scuola, quando sono condannati possono, una volta scontata la pena, riprende la loro attività di insegnanti o di cooperatori scolastici?

R.- No. In base all'art. 609 nonies cod.pen. (Pene accessorie ed altri effetti penali) la condanna (anche con patteggiamento) a violenza sessuale su minori, violenza di gruppo e adescamento di minori, atti sessuali su minori e corruzione di minori, **comporta l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.**

54) Molti racconti di violenze fisiche e sessuali in danno dei minori fanno rabbrividire ed inducono l'ascoltatore ad auspicare che, una volta condannato ed incarcerato il loro autore, "si butti via la chiave".

R.- Un atteggiamento del genere è umanamente comprensibile ma non condivisibile. Il principio dettato all'art. 27 comma 2 Cost. secondo cui " *le pene… devono tendere alla rieducazione del condannato"* sta alla base della cd. **giustizia riparativa** che tende non solo ad intervenire sulla vittima per aiutarla ad uscire dal trauma ma anche ad operare, ovviamente con il suo consenso, sull'autore del reato attraverso procedure trattamentali che, pur nella varietà della loro tipologia, tendono a far prendere coscienza della sofferenza che il loro comportamento ha causato nella vittima. Questo principio ancora lontano dall'essere attuato in tutti gli istituti carcerari è stato realizzato nella casa di reclusione di Bollate (Mi) con notevoli risultati in termini di riduzione della recidiva. Da questi metodi può derivare

una riduzione della pericolosità di alcuni soggetti come premessa per la concessione di benefici carcerari, come espressamente stabilito della legge del cd. Codice Rosso.

55) E' giusto che gli autori di reati in danno dei minori possano beneficiari degli sconti di pena previsti dal patteggiamento e dal giudizio abbreviato ?

R. Si. Si tratta di istituti, di carattere generale finalizzati ad ottenere risultati di "economia processuale" cioè evitare lungaggini inutili dei processi penali e consentire quindi alla giustizia di concentrarsi sui fatti che richiedono un approfondimento nel dibattimento penale. Lo "sconto" stabilito dalla legge va a premiare il comportamento processuale.

56) Quando un insegnante apprende una notizia di reato deve informare il Dirigente scolastico?

R.- In linea di massima sì, essendo questi il suo superiore gerarchico. La legge peraltro non prevede che l'obbligo di denuncia sia soddisfatto da una mera trasmissione della comunicazione per via gerarchica. Dal punto di vista degli Uffici giudiziari è preferibile che la denuncia venga trasmessa su carta intestata dell'istituto scolastico piuttosto che da un ufficio di polizia giudiziaria che riceve la denuncia come se fosse presentato da un qualunque soggetto privato.

L'insegnante dovrà pertanto:

- fare al Dirigente una comunicazione scritta e non semplicemente verbale;
- richiamare la natura penale dei fatti riportati;
- sincerarsi che il Dirigente abbia provveduto alla presentazione della denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (in assenza del quale potrebbe incorrere nell'ipotesi di reato di omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale di cui all'art. 361 c.p.);
- in assenza della trasmissione di cui al punto precedente, provvedere direttamente ai sensi dell'art. 331 c.p.p..

57) Come ci si deve comportare se si deve denunciare una persona mafiosa o comunque con precedenti penale?

R. – L'obbligo di denuncia sussiste indipendentemente dalle caratteristiche della persona denunciata. Se si è certi che questi è un pregiudicato può essere opportuno farlo presente al fine di consentire al p.m. di adottare le opportune iniziative come evidenziato ai punti 15 e 16.

58) E' frequente che gli autori di maltrattamenti e di violenza sessuale siano assolti perché incapaci di intendere e volere?

R. - Nella mia esperienza è molto raro. Quando è accaduto si trattava di persone effettivamente affette da gravi e conclamate patologie psichiatriche. Certamente gli avvocati, specialmente per quanto concerne i *sex offender* seriali tentano di sostenere che essi abbiano quanto meno la capacità di volere attenuata ed alcuni psichiatri, prevalentemente di orientamento psicoanalitico, sono orientati in tal senso. Nei casi da me seguiti il fatto che il "seriale" si portasse dietro un coltello, un passamontagna e rapinasse le vittime ha consentito di escludere che fosse vittima di *raptus* ovvero che abbia agito sotto l'effetto di un **impulso irresistibile** ad aggredire le proprie vittime.

59) E' giusto che gli uxoricidi siano sottoposti a perizia psichiatrica? In questo modo non gli si offre una facile scappatoia?

R. – **Si.** L'esperienza processuale insegna che di fronte a delitti gravissimi un approfondimento psichiatrico è sempre opportuno anche *ad excludendum*. Di fatto non mi risulta che gli autori di questi reati vengano spesso dichiarati incapaci di intendere e volere.

A tal riguardo va ricordato il caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione a proposito dell'omicidio di Olga Matei da parte dell'amante, a seguito di una crisi di gelosia che secondo il perito psichiatra avrebbe determinato **una tempesta emotiva**.

La Corte d'appello di Bologna, aveva ridotto la pena da 30 a 16 anni, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei motivi abbietti e futili, mentre la Cassazione, di cui si attende ancora la motivazione, le ha escluse.

60) L'affido condiviso non è un grave intralcio alle possibilità di tutela dei minori?

Il fatto che la legge abbia stabilito, in via generale, l'affido condiviso non impedisce il ricorso all'affido esclusivo quando sia possibile dimostrare un danno ai minori.

61) Come ci si deve comportare se l'autore di un reato è un altro insegnante?

R. – Ovviamente il caso è molto delicato, specialmente se si tratta di maltrattamenti o di abusi sessuali. Per quanto concerne in particolare quest'ultimo aspetto sono a conoscenza di casi in cui insegnanti, per lo più giovani e di sesso maschile, hanno adottato modalità disinvolte di approccio con le allieve adolescenti lasciandosi andare ad apprezzamenti fisici o peggio a contatti fisici quanto meno ambigui. Tali fatti vanno segnalati al Dirigente scolastico quanto meno sotto l'aspetto disciplinare. Hanno invece rilevanza penale contatti fisici, anche soltanto tentati, quando **finalizzati "a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore o volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima"** (Cass. pen. sez. III sent. 11.6.2015 n. 24683).

Il fatto è penalmente rilevante come ipotesi di **violenza sessuale**, consumata o tentata, sia se avviene **con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità** (artt. 609 bis comma 1, 609 ter comma 1 n. 5 cod. pen.) che **con abuso delle condizioni di inferiorità fisio-psichica** (artt. 609 bis comma 2 n. 1 cod. pen. , 609 ter comma 1 n. 5 cod. pen.).

Sussiste invece il reato di **atti sessuali con minorenne** (art. 609 quater cod. pen.) da parte di persona "*cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato*" sia se il minore non ha compiuto i 16 anni (fatto punito con le stesse pene della violenza sessuale) sia se il minore è ultrasedicenne.

La **corruzione di minorenne** (art. 609 quinquies cod. pen.) sussiste non solo quando vengono compiuti *"atti sessuali in presenza di una persona minore di anni 14 al fine di farla assistere"* ma anche quando l'autore *"fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali"* .

Costituisce infine **adescamento** (art. 609 undecies cod. pen.) nei confronti del minore di anni 16, *"qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"* se ciò avviene al fine di commettere violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza di gruppo, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pedopornografia o turismo sessuale.

Il **reato di maltrattamenti** sussiste quando vengono compiuti *"atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza"* (Cass. Pen. Sez. VI sent. 2 febbraio 2015, n.4849, Cass. Pen. Sez. VI sent. del 08/11/2002, dep. 08/01/2003, n. 55).

62) Come ci si deve comportare nel caso in cui si viene a conoscenza che un minore è stato fotografato per strada senza il suo consenso?

R.- Il fatto in sé non costituisce reato ovviamente se la ripresa non presenta caratteri pedopornografici o di altro reato. Diverso discorso è se l'immagine carpita viene divulgata, ad esempio a mezzo Internet, su qualche "social" quale Facebook. In tal caso potrebbe sussistere la violazione dell'art. 167 del Decreto lgs 30.6.2003 n. 196 (Legge sulla privacy) violazione che peraltro sussiste:

- se risulta provato il fatto che vi sia stata divulgazione di dati sensibili e, in caso affermativo, che questa sia attribuibile alla persona indagata;
- se il fatto viene commesso *"al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato"* aspetti questi di "dolo specifico" che non sempre

ricorrono e che vanno comunque provati.

63) Fotografare bambini nudi è consentito?

R.- No. Occorre premettere che l'ultimo comma dell'art. 600 ter cod. pen. recita testualmente: ""*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*"″

Questo comma è stato aggiunto dalla L. 1.10.2012 n.172 che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote. La Cassazione ha ritenuto illecita anche la "rappresentazione di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia" (Cass. Pen. sez. III sent. 6.2.2013 n. 5874). Prima del 2012 l'orientamento della Cassazione era diametralmente opposta in quanto valorizzava "l'accertamento della destinazione della rappresentazione ad eccitare la sessualità altrui e della sua idoneità a detto scopo…" (Cass. Pen. sez. III sent. 8.6.2004 n. 25464)

64) Come ci si deve comportare nel caso in cui il minore parte lesa sia irregolare in Italia?

R.- Come si legge nel sito de Tribunale per i Minorenni di Milano "" l'art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione - DLG 286/98 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo in deroga alle disposizioni in materia d'ingresso e soggiorno per gli stranieri. L'articolo recita infatti che "*Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.*" Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta ferma l'impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro (DL 8 gennaio 2007 n. 5 "*Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*").

I moduli per la presentazione dell'istanza e l'indicazione dei documenti da allegare possono essere ritirati presso il Punto Informativo del Tribunale per i Minorenni (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) oppure possono essere scaricati dal presente sito. In particolare è predisposto un modulo per le domande presentate da un singolo genitore oppure da parte di entrambi i genitori.

La presentazione dell'istanza non prevede l'obbligo di assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni - orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per agevolare le convocazioni degli interessati e ridurre la durata del procedimento è opportuno fornire - se non si è assistiti da un legale presso il quale eleggere il domicilio o se non si può eleggere domicilio presso un centro o un'associazione che fornisca assistenza legale - i propri recapiti telefonici. Normalmente l'istruttoria viene svolta mediante:

- audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
- verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione;
- acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.

Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante. Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.""

65) …e se la parte lesa è una donna maggiorenne maltrattata dal marito ed è irregolare in Italia?

R.- Anche in questo caso non ci sono problemi.

La materia è regolamentata dall'art. 18 bis del Dlg 286/98 come modificata dal d.l. 4.10.2018 n. 113, che stabilisce quanto segue:

"""Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con

il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.""

66) Se qualcuno commette *stalking* nei confronti di una coppia di adulti (verosimilmente per ragioni economiche) formulando minacce di far del male al loro bambino che frequenta le elementari, le maestre che ne vengono a conoscenza hanno l'obbligo di denuncia?

R.- Se la minaccia è rivolta al bambino, anche per interposta persona, anche lui è parte lesa, indipendentemente dal fatto che egli ne sia consapevole. Di conseguenza versiamo in un'ipotesi di reato procedibile d'ufficio per il quale anche la scuola ha l'obbligo di denuncia. Di fatto il preside e/o la maestra potrebbe rappresentare la situazione ai genitori invitandoli a presentare la denuncia in assenza della quale la scuola dovrà provvedere alla denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

67) Come ci si deve comportare se un allievo minorenne percuote o minaccia l'insegnante?

R.- Occorre distinguere se l'alunno è maggiore o minore dei 14 anni. Nel primo caso se la violenza o minaccia è finalizzata a "costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri" (ad esempio a modificare un voto) ovvero "ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (ad esempio a non dare un brutto voto ovvero una nota) ricorre il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) procedibile d'ufficio e per il quale sussiste di conseguenza l'obbligo di denuncia, ovviamente o alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Sarà in tal caso opportuno che la denuncia sia presentata da persona diversa dal diretto interessato, ad esempio dal dirigente scolastico.

Negli altri casi percosse (art. 581 cod. pen.) e minacce (art. 612 cod. pen.) sono reati procedibili a querela di parte.

Se l'alunno è minore dei 14 anni egli non è imputabile. In ogni caso la scuola, possibilmente nella persona del dirigente scolastico, può segnalare il caso o ai servizi sociali o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ai fini di una presa in carico del minore e del suo nucleo famigliare.